

Certificazione energetica degli edifici, il nuovo APE debutta il 1° luglio 2015

Un unico modello per tutto il territorio nazionale e 10 classi energetiche. Il certificatore dovrà effettuare almeno un sopralluogo

di [Rossella Calabrese](#)

04/06/2015 - Manca davvero poco alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che riscrive la normativa sull'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e che entrerà in vigore il 1° luglio 2015.



È stata infatti diffusa una bozza aggiornata al 27 maggio delle nuove Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, che sostituiranno quelle per la certificazione energetica emanate con il DM 26 giugno 2009.

Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE)

La principale novità è l'introduzione di un **APE unico per tutto il territorio nazionale**, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

Il nuovo APE dovrà contenere la **prestazione energetica globale dell'edificio**, sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile; la **qualità energetica** del fabbricato, ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento; le emissioni di anidride carbonica e l'energia esportata.

L'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile, determinerà la classe energetica dell'edificio. Le **classi energetiche** passano da sette a **dieci**, dalla **A4 (la migliore)** alla **G (la peggiore)**. È confermata la validità di **10 anni** dell'APE.

Nell'APE dovranno, inoltre, essere indicate le **proposte per migliorare l'efficienza energetica** dell'edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su **incentivi** di carattere finanziario per realizzarli.

Il certificatore energetico

Il decreto ricorda che l'APE deve essere redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge che il certificatore che redige l'APE "**deve effettuare almeno un sopralluogo** presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione".

I costi della certificazione energetica

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'Enea metterà online una sezione del suo sito che darà indicazioni sulle tecnologie (e sui relativi costi) per l'incremento della prestazione energetica degli edifici e sugli incentivi nazionali e regionali. Nel nuovo sito, inoltre, l'Enea fornirà le statistiche sugli APE (numero di APE registrati, controllati, validati e loro distribuzione per classe energetica) e una stima dei **costi medi della redazione degli APE**.

Gli annunci immobiliari

Il decreto definisce uno **schema di annuncio di vendita e locazione** che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici; per fornire ai cittadini un quadro completo dell'immobile, in tale schema saranno riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello riferito all'involucro, quello globale e la relativa classe energetica corrispondente, e verranno usati degli **emoticon** per facilitare la comprensione ai non tecnici.

Il SIAPE

Tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica saranno raccolti in un sistema informativo nazionale, denominato **SIAPE**, che Regioni e province autonome avranno l'obbligo di utilizzare, e che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli. Il SIAPE sarà istituito dall'**Enea** entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, e sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici. Successivamente si prevede di integrarlo anche con il **catasto degli edifici**.

I prossimi step

Parallelamente al decreto sull'APE, saranno varati i **nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi** per le prestazioni energetiche degli edifici.

(riproduzione riservata)